

Regolamento
sulla formazione professionale di base e continua dei segretari comunali
 del 28 ottobre 2009 (stato 1° settembre 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (art. 142 LOC);
- il regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (art. 37 RALOC);
- il regolamento della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 1° aprile 2008 (RLorform);
- la legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 (Lsp),

decreta:

TITOLO I
Norme generali

Campo di applicazione

Art. 1 Il presente regolamento disciplina la formazione professionale di base e continua dei segretari comunali.

Competenze

Art. 2¹ Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo responsabile, assume la direzione strategica e il ruolo di coordinamento nella formazione di base e continua dei segretari comunali, d'intesa con la Commissione per la formazione dei segretari comunali di cui agli articoli 5 e 6 (di seguito Commissione).

²Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC), per l'organizzazione, la gestione e la direzione didattica dei corsi.

³La SEL può inoltre far capo ad altri istituti formativi.

Corpo insegnante

Art. 3² L'IFC designa i docenti dei corsi di formazione, sentita la Commissione.

Finanziamento

Art. 4³ Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle associazioni professionali interessate, tendono ad autofinanziarsi con le tasse d'iscrizione.

Commissione per la formazione dei segretari comunali

Art. 5⁴ ¹Su proposta della SEL il Consiglio di Stato nomina la Commissione per la formazione dei segretari comunali e ne designa il presidente.

²La Commissione è composta di 5 membri in rappresentanza di:

- a) comuni;
- b) Unione segretari comunali ticinesi (USCTI);
- c) SEL.

³La SEL assume il coordinamento e garantisce il supporto amministrativo della Commissione. L'IFC partecipa alle sedute con ruolo consultivo; supporta inoltre la Commissione per gli aspetti e le questioni di sua competenza.

Compiti della Commissione

Art. 6 La Commissione:

- a) discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione dei segretari comunali;

¹ Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

² Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

³ Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

⁴ Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

- b) è informata sullo svolgimento dei corsi e sui relativi programmi;
- c) è informata sul regolamento d'esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali;
- d) è sentita per la scelta dei docenti;
- e) è sentita sui casi particolari di ammissione;
- f) è sentita sul programma di formazione continua;
- g) decide sui requisiti minimi per l'assolvimento dell'obbligo stabilito dall'art. 142 cpv. 3 LOC;
- h) è competente per l'omologazione dei corsi prevista dall'art. 14 cpv. 2.⁵

²La Commissione funge anche da Commissione d'esame del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali, con le competenze definite dal regolamento d'esame.

TITOLO II
Formazione dei segretari comunali
Capitolo primo
Formazione di base

Diploma che abilita all'esercizio della carica; assunzione della carica

Art. 7 ¹Il diploma che abilita all'esercizio della carica di segretario comunale ai sensi dell'art. 142 LOC è il diploma cantonale di quadro dirigente degli enti locali.

²Il titolo di segretario comunale è assunto con la nomina municipale.

Ammissione al corso di diploma

Art. 8 ¹Sono ammessi al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali i cittadini maggiorenni di nazionalità svizzera che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- a) sono in possesso di un titolo di grado secondario II e hanno maturato un'esperienza professionale di almeno due anni;
- b) hanno conseguito un titolo universitario (bachelor o master di università o di scuola universitaria professionale).

²La Commissione può in casi particolari ammettere candidati privi dei requisiti di formazione del cpv. 1, dopo esame del relativo dossier, se del caso sottoponendo i candidati ad un esame di ammissione.

Contenuti della formazione

Art. 9 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica.

Formazione: parte teorica

Art. 10 ¹La parte teorica della formazione si estende di regola su tre semestri e comprende lezioni d'aula per un minimo di 380 ore.

²Le materie d'insegnamento ed eventuali esenzioni dalle stesse e dai relativi esami sono stabilite nel regolamento d'esame.

Formazione: parte pratica

Art. 11 ¹La parte pratica della formazione consiste nello svolgimento di un periodo di pratica di almeno sei mesi presso un ente locale.

²Il periodo di pratica può essere stato svolto anche nei cinque anni precedenti all'inizio del corso.

Regolamento e Commissione d'esame

Art. 12⁶ ¹Il regolamento d'esame è parte integrante delle condizioni generali del corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali ed è emanato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale.

²L'IFC designa la relativa commissione d'esame secondo le disposizioni del regolamento d'esame.

Conseguimento del diploma

Art. 13 ¹Superati gli esami previsti dal regolamento d'esame e assolto il periodo di formazione pratica, il candidato riceve il diploma di *quadro dirigente degli enti locali*, che lo abilita all'esercizio della carica di segretario comunale nei comuni del Cantone.

²Il segretario comunale in funzione, in possesso del diploma di quadro dirigente degli enti locali o una volta conseguito il medesimo, riceve pure un certificato rilasciato dal Dipartimento delle istituzioni attestante l'esercizio effettivo della carica.

⁵ Cpv. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

⁶ Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

Capitolo secondo
Formazione continua

Contenuti

Art. 14 ¹La SEL stabilisce il programma di formazione continua, d'intesa con la Commissione.⁷
²Corsi effettuati al di fuori dal programma di cui al cpv. 1 possono essere omologati dalla Commissione, su richiesta degli interessati.

TITOLO III
Norme finali ed abrogative

Disposizione transitoria della modifica del 17 maggio 2023

Art. 15⁸ Le modifiche non si applicano al corso di diploma per quadri dirigenti degli enti locali iniziato prima della loro entrata in vigore.

Abrogazioni

Art. 16 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'art. 2. lett. a e il Titolo II del regolamento sulla formazione professionale di base e continua per il settore degli enti locali del 6 giugno 2001.

Entrata in vigore

Art. 17 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Pubblicato nel BU **2009**, 474.

⁷ Cpv. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.

⁸ Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 174.